



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

12/174/CR1/C1

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

e

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

riunite in Assemblea congiunta il 5 dicembre 2012

hanno convenuto quanto segue:

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” in corso di conversione in Parlamento;

VISTO il disegno di legge di conversione, come approvato dalla camera dei Deputati (AC5520), modificato dal Senato della Repubblica (AS3570) nel testo del maxiemendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo unico di conversione, approvato nella seduta del 4 dicembre 2012 e attualmente in seconda lettura all’esame della Camera dei Deputati (AC5520 – B);

CONSIDERATO che il testo dell’articolo 1 “rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni”, modificato in sede di conversione, prevede un controllo della corte dei conti sui rendiconti dei gruppi, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il testo dell’articolo 2 “Riduzione dei costi della politica nelle Regioni”, modificato in sede di conversione, introduce nuove disposizioni alle quali le Regioni sono chiamate a provvedere entro il 23 dicembre 2012, tra cui, qui di seguito riportate:

lett. c) *“abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b)...”*

lett. h) *“abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi*

consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione...”;

RILEVATA la volontà delle Regioni di proseguire nel processo intrapreso di contenimento delle spese degli organi delle Regioni attraverso un’azione sinergica e una **totale condivisione delle decisioni, conseguenti ed anche ulteriori rispetto a quanto prescritto dal decreto legge n. 174;**

SOTTOLINEATO che le azioni recentemente intraprese dalle due Conferenze e le modifiche apportate in sede legislativa contribuiranno in misura significativa alla **piena attuazione** delle politiche di riduzione dei costi complessivi e renderanno possibile **l’armonizzazione delle misure** da adottare a livello regionale;

RIBADITO l’impegno a sviluppare nell’ambito della leale collaborazione un’azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità dell’azione di Governo (Giunte ed Assemblee) nelle diverse Istituzioni del Paese, espresso congiuntamente dalle due Conferenze da ultimo in data 30 ottobre 2012;

CONFERMANO

- in relazione all’articolo 2, comma 1, lettera b), quanto convenuto nella delibera della CSR del 30 ottobre u.s., poiché le Regioni in tale data – definendo il trattamento economico onnicomprensivo – avevano già individuato anche le spese per l’esercizio del mandato.

CONVENGONO

- di provvedere a quanto disposto dall’articolo 2 **lettera c)** del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, **individuando un unico modello “virtuoso” di calcolo dell’indennità di fine mandato**, tenuto conto che ciascuna tra le Regioni che già adottano tale modello presenta una propria peculiare virtuosità relativa a: tassazione, trattenuta, modalità di compartecipazione da parte dell’Ente, percentuale di contribuzione a carico del consigliere regionale. Si ritiene, pertanto, di adottare quale modello più virtuoso per l’indennità di fine mandato quello che dispone *una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni.*

CONVENGONO

- di definire, ai sensi di quanto disposto dalla **lettera g)** dell’art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, **il parametro di virtuosità** che individua l’importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari, a decorrere

dal 1° gennaio 2013, in: € 5.000,00 (cinquemila/00) per consigliere (confermando la delibera della CSR del 30 ottobre u.s. che individuava la regione più virtuosa), a cui si aggiunge, ai fini di tener conto “delle dimensioni del territorio e della popolazione residente” (**come previsto dal testo del disegno di legge di conversione approvato dal Senato**) un importo complessivo pari a € 0,05 (zero/zerocinque) per abitante, fermo restando che sono a carico dell’Ente le dotazioni strumentali e logisitiche ad uso dei gruppi consiliari.

CONVENGONO

**pur non essendo prevista l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul “parametro omogeneo”
nel testo del decreto legge n. 174/2012 in corso di conversione**

- di stabilire ai sensi della **lettera h)** del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, che, a decorrere dalla prossima legislatura regionale, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell’ammontare complessivo della **spesa per il personale dei gruppi** consiliari deve equivalere al costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell’Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato – da soggetti pubblici o privati – allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.

La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l’importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.

CONVENGONO ALTRESÌ

di definire sin d’ora

- **un modello di rendiconto dei gruppi consiliari**, prescritto dall’articolo 1 comma 9 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, affinché si possa assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la tenuta della contabilità e per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto (vedi allegato A).

Roma, 5 dicembre 2012

ALLEGATO A – Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO			
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro	
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
TOTALE ENTRATE		euro	
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO			
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro	
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro	
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro	
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro	
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro	
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro	
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro	
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro	
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro	
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro	
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro	
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro	
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro	
TOTALE USCITE		euro	

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO			
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro		
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	euro		
ENTRATE rimosse nell'esercizio	euro		0,00
USCITE pagate nell'esercizio	euro		0,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro		0,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro		0,00
IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE			

LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 IN CORSO DI CONVERSIONE IN PARLAMENTO

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del dl n. 174/2012 in corso di conversione deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.*
2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.*
3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:*
 - a. *ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;*
 - b. *non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;*
 - c. *i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;*
 - d. *non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.*
4. *Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:*
 - a. *spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;*
 - b. *spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;*
 - c. *spese telefoniche e postali;*
 - d. *per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;*
 - e. *per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;*
 - f. *per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;*

g. *per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;*

h. *per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;*

i. *altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.*

5. *Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.*

6. *Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:*

a. *per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;*

b. *per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;*

c. *per spese relative all'acquisto di automezzi.*

Articolo 2

(Compiti del Presidente del Gruppo)

1. *Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.*

2. *La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.*

3. *Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.*

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1. *Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del dl n. 174/2012 in corso di convenzione deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.*

2. *Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.*

3. *Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.*

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.